

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della delibera	
Data della delibera	
Oggetto	Farmacie
Contenuto	RICONOSCIMENTO INDENNITA' DI RESIDENZA DELLE FARMACIE RURALI E DISPENSARI. DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' BIENNIO 2024-2025. I.E.

Dipartimento	Approvvigionamento prestazioni beni e servizi
Direttore del Dipartimento	Rita Bonciani
Struttura	Servizi amministrativi per la farmaceutica
Direttore della Struttura	Alberto Coppi
Responsabile del procedimento	Piero Guarino

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
€ 5.946,92	Farmacie Pubbliche in convenzione	3B020201	2024
€ 49.148,86	Farmacie private in convenzione	3B020202	2024

Allegati Atto		
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	9	Tabella indennità di residenza 2024/2025

“documento firmato digitalmente”

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 169 dell'11 ottobre 2023)

vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*”;

vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

vista la Delibera del Direttore Generale n. 620 dell’11/05/2023 con la quale sono state apportate modifiche organizzative a vari Dipartimenti dell’Azienda USL Toscana Centro, tra i quali il Dipartimento cui afferisce la SOS Servizi amministrativi per la farmaceutica, a far data dal 15/05/2023;

vista la Delibera del Direttore Generale n. 1145 del 26/09/2023 con la quale a decorrere dal 01/10/2023 è stato attribuito, tra gli altri, l’incarico di Direzione della SOS Servizi amministrativi per la farmaceutica, afferente alla SOC Approvvigionamento beni e servizi del Dipartimento Approvvigionamento prestazioni beni e servizi, all’Ing. Alberto Coppi;

preso atto dell’istruttoria svolta dal Dipartimento del Farmaco in ordine alla classificazione delle farmacie, secondo le certificazioni a riguardo della popolazione ricevute dai singoli Comuni in cui hanno sede le farmacie, agli atti della SOS Servizi amministrativi per la farmaceutica;

visto l’art.115 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modificazioni e integrazioni (Testo Unico delle Leggi Sanitarie), il quale riconosce un’indennità di residenza a favore dei farmacisti che gestiscono farmacie rurali;

vista la L.221/68 che stabilisce i criteri per l’individuazione del carattere di ruralità delle farmacie, i destinatari dell’indennità di residenza di cui all’art.115 del T.U.LL.SS, nonché l’ammontare della medesima;

visto l’art. 15 comma e) della L.R. 16/2000 e successive modificazioni che attribuisce alle aziende USL la competenza in merito alla classificazione ed aggiornamento delle farmacie ai sensi dell’articolo 1 della legge 8 marzo 1968 n. 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali);

visto l’art. 15 comma f) della L.R. 16/2000 e successive modificazioni che attribuisce alle aziende USL la competenza in merito al riconoscimento del diritto e determinazione dell’indennità di residenza di cui alla legge 221/68;

visti gli articoli 4 e 5 della L. 221/68 che stabiliscono i requisiti previsti dalla normativa vigente, che la farmacia sia aperta e la documentazione relativa alla popolazione residente in ciascun capoluogo, frazione o centro abitato in base ai dati ufficiali ISTAT;

vista la L.40/73 recante norme interpretative della L.221/68 e considerato che la “ratio” sottesa alla stessa è quella di ancorare il valore dell’indennità di residenza, secondo una prassi ormai consolidata, ad un elemento certo e abbastanza stabile nel tempo quale il numero dei residenti nella località in cui ha sede la farmacia;

considerato che l’indennità di residenza è un beneficio che la Legge attribuisce non alle farmacie in quanto tali ma ai farmacisti che le conducono e che la L.221/68 individua esattamente i destinatari che sono:

1. i titolari di farmacie rurali (art. 2 comma 1);

2. i direttori responsabili che sostituiscono il titolare di una farmacia rurale nei casi consentiti (art. 3, comma 1 e art. 11 della L. 362/91);
3. i farmacisti gestori provvisori ai sensi dell'art.129 T.U.LL.SS (art. 3 c.1);

viste le istanze presentate dai farmacisti titolari delle farmacie di cui all' All. A al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale, con le quali si richiede il riconoscimento del diritto all'indennità di residenza di cui alla L.221/68 per il biennio 2024/2025;

preso atto che i farmacisti istanti risultano regolarmente iscritti all'Albo dei farmacisti di appartenenza ed altresì regolarmente autorizzati all'esercizio delle farmacie e delle aziende commerciali connesse, afferenti alle sedi farmaceutiche di riferimento come indicate nel citato allegato di lettera A);

dato atto che le istanze sono pervenute nei termini fissati dalla legge, in regola con l'imposta di bollo vigente e corredate della prevista documentazione e che le farmacie interessate sono tutte classificate come rurali;

ritenuto pertanto di riconoscere l'indennità di residenza ai farmacisti rurali titolari e rappresentanti legali delle farmacie di cui alla tabella 1, allegata sotto la lettera A) al presente atto, del quale fa parte integrante e sostanziale, sulla base della documentazione presentata, agli atti della SOS Servizi amministrativi per la farmaceutica e della sussistenza dei requisiti previsti dalle sopra citate disposizioni di legge;

preso atto che il Servizio Sanitario Nazionale nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto per le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza (dette "rurali sussidiate") riconosce una quota aggiuntiva pari a € 0,62 per ogni farmaco erogato, se il fatturato SSN al netto IVA è superiore a € 150.000 e non superiore a € 450.000 (Legge 30/12/2023, n. 213)

atteso che il citato art. 2 della legge n. 221/1968 stabilisce l'indennità di residenza per le farmacie nella misura e classificazione che segue:

€ 438,99	fino a 1000 abitanti	Classe A
€ 335,70	da 1001 a 2000 abitanti	Classe B
€ 258,20	da 2001 a 3000	Classe C
€ 102,20	dispensari	Classe D

ritenuto pertanto di procedere alla determinazione dell'ammontare dell'indennità di residenza per il biennio 2024/2025 a favore dei titolari e dei rappresentanti legali delle farmacie pubbliche e private, di cui all' All. A al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nella misura a carico dell'Azienda USL TC e del Comune di pertinenza, negli importi indicati a fianco di ciascun beneficiario;

precisato che:

- è stata trasferita la titolarità della farmacia Ciani situata nel Comune di Empoli dal 28/03/2024 e pertanto il diritto all'indennità in questione viene riconosciuto alla precedente gestione in proporzione per i primi tre mesi del 2024 mentre per i restanti 9 mesi del 2024 e per tutto il 2025 viene riconosciuta all'attuale gestione FAR.MA.DEA..
- la farmacia Comunale n. 3 di Empoli ha iniziato la nuova attività in data 01/04/2024 e che pertanto il diritto all'indennità in questione viene riconosciuto coerentemente alla suddetta decorrenza;
- non può essere accolta l'istanza presentata dalla farmacia di Comeana, poiché il n. degli abitanti certificato è pari a n. 3.005, superiore pertanto al limite massimo di 3.000 imposto dalla normativa sopracitata;
- non può essere accolta l'istanza presentata dalla farmacia Zanni poiché il centro dov'è ubicata, Mercatale, è in continuità con la frazione di S. Quirico, raggiungendo un n. totale di abitanti pari a 3.588;

ritenuto quindi di imputare la somma complessiva di € 55.037,78, esercizio 2024, di cui € 49.092,86 al C.E. 3B020202 (Aut. spesa 139/24) per le farmacie private ed € 5.944,92 al C.E. 3B020201 (Aut. spesa 138/24) per le farmacie pubbliche;

preso atto che il Direttore della SOS Servizi Amministrativi per la Farmaceutica, Ing. Alberto Coppi, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata dal Dr. Piero Guarino, titolare dell'I.F. Servizi farmaceutici per il territorio, in qualità di responsabile del procedimento;

Vista la sottoscrizione dell'atto da parte del Direttore del Dipartimento Approvvigionamento prestazioni, beni e servizi. Dr.ssa Rita Bonciani;

Su proposta del Direttore della SOS Servizi Amministrativi per la Farmaceutica. Ing. Alberto Coppi;

Rilevato che è necessario provvedere con urgenza, dichiarando il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42 comma 4 della LRT n. 40 del 24/02/2005, stante la necessità di definire urgentemente il riconoscimento ed il pagamento dell'indennità in questione ed adempiere all'obbligo di legge;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

1) di riconoscere l'indennità di residenza per il biennio 2024/2025 ai farmacisti rurali titolari delle farmacie di cui all' All. A del presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale, sulla base della documentazione presentata, agli atti della SOS Servizi amministrativi per la farmaceutica e della sussistenza dei requisiti previsti dalle sopra citate disposizioni di legge;

2) di determinare l'ammontare dell'indennità di residenza per il biennio 2024/2025 nella misura a carico dell'Azienda USL TC e del Comune di pertinenza, negli importi indicati a fianco di ciascun beneficiario, di cui al citato All. A del presente atto;

3) di stabilire che la spesa complessiva del presente atto a valere sull'esercizio 2024 è pari ad € 55.037,78, di cui € 49.092,86 da imputare al C.E. 3B020202 (Aut. spesa 139/24) per le farmacie private ed € 5.944,92 al C.E. 3B020201 (Aut. spesa 138/24) per le farmacie pubbliche;

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42 comma 4 della LRT n. 40 del 24/02/2005, stante la necessità di definire urgentemente il riconoscimento ed il pagamento dell'indennità in questione ed adempiere all'obbligo di legge;

5) di trasmettere, a cura del Responsabile del procedimento, la presente delibera alla Regione Toscana-Giunta Regionale, ai Comuni interessati ed al Dipartimento del Farmaco;

6) di pubblicare sull' albo on-line ai sensi dell'art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Valerio Mari)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr.ssa Valeria Favata)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Simona Dei)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)